

DISTRETTO DEL CIBO DELLA FRUTTA



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Organi rappresentativi

Art. 4 – Assemblea del Distretto

Art. 5 - Cabina di Regia

Art. 6 – Soggetto referente / legale rappresentante del Distretto

Art. 7 – Organo di controllo

Art. 8 – Struttura tecnica

Art. 9 - Norma di rinvio

Art.1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- Distretto, il Distretto del Cibo della Frutta
- Accordo, l'Accordo di Distretto per la costituzione e la partecipazione al Distretto del Cibo della Frutta
- Regolamento, il presente Regolamento di funzionamento del Distretto del Cibo della Frutta
- Soggetti aderenti, i soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto l'Accordo e che partecipano agli organi rappresentativi disciplinati dal Regolamento, secondo le modalità da questo definite.

Art.2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'individuazione e la disciplina degli organi rappresentativi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, deputati alla gestione del Distretto e a sovrintendere all'evoluzione delle sue attività.

2. Gli organi del Distretto possono dotarsi di regolamenti esecutivi, per dettagliare le modalità di svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel presente documento e nell'Accordo.

Art.3 - Organi del Distretto

1. Secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo, sono organi del Distretto:

- l'Assemblea del Distretto
- la Cabina di Regia
- il Soggetto referente / legale rappresentante
- l'Organo di controllo.

2. La durata in carica degli organi di cui al comma 1 è di 3 anni.

Art.4 - Assemblea del Distretto.

1. L'Assemblea del Distretto è l'organo di rappresentanza dei soggetti aderenti al Distretto, i quali hanno diritto di parteciparvi e di esprimere la propria volontà con le modalità previste nel presente Regolamento.

2. Composizione

Compongono l'Assemblea tutti i soggetti aderenti all'Accordo di Distretto.

3. Funzionamento

L'Assemblea del Distretto si riunisce su convocazione del Soggetto referente almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta scritta e motivata:

- la Cabina di Regia, a seguito di deliberazione adottata a maggioranza dei suoi membri
- almeno un terzo dei soggetti aderenti

L'Assemblea viene convocata dal Soggetto referente, che la presiede, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti con posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'assemblea è valida:

- in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soggetti aderenti
- in seconda convocazione (anche nello stesso giorno della prima), qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte secondo il principio della doppia maggioranza e, quindi, con il contemporaneo voto favorevole:

- della maggioranza dei presenti
- della maggioranza sia dei presenti in rappresentanza di aderenti pubblici che dei presenti in rappresentanza di aderenti privati.

Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro soggetto aderente. Gli aderenti pubblici possono delegare solo un altro aderente pubblico; gli aderenti privati possono delegare solo un altro aderente privato. Ciascun aderente non può ricevere più di una delega di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea del Distretto è presieduta dal Soggetto referente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice referente. Le modalità di espressione del voto sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

4. Attribuzioni

Spettano all'Assemblea del Distretto:

- la deliberazione dello scioglimento dell'Associazione
- la deliberazione della proposta di revoca del riconoscimento del Distretto
- la deliberazione delle modifiche allo Statuto del Distretto
- la nomina della Cabina di Regia, con le limitazioni di cui all'art. 5
- la nomina dell'Organo di controllo
- l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del Distretto
- l'approvazione del Piano di Distretto e dei suoi eventuali aggiornamenti
- la verifica e il controllo sulla corretta attuazione del Piano di Distretto
- l'approvazione della relazione annuale predisposta dalla Cabina di Regia sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto
- l'approvazione dell'importo della quota associativa

Art.5 - Cabina di Regia

1. La Cabina di Regia è organismo politico con funzioni esecutive.

2. Composizione

La Cabina di Regia è composta, sempre in numero dispari, da un massimo di sette membri, da individuarsi tra i membri dell'Assemblea del Distretto, secondo i seguenti criteri di rappresentanza:

- n.ro 2 membri in rappresentanza degli enti locali aderenti al Distretto

- n.ro 2 membri in rappresentanza delle Organizzazioni dei Produttori
- n.ro 2 membri in rappresentanza delle Associazioni di categoria
- la Fondazione Agrion.

Tra i membri della Cabina di Regia è eletto il Soggetto referente / legale rappresentante del Distretto. È eletto, inoltre, un Vice-Referente, con funzioni di supplenza, in caso di assenza o impedimento del Soggetto referente.

3. Funzionamento

La Cabina di Regia si riunisce ogni qualvolta il Soggetto referente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta oltre la metà dei suoi componenti. La convocazione della Cabina di Regia è fatta dal Soggetto referente, anche in modo informale, comunque documentabile e assicurando la possibilità di partecipazione di tutti i suoi componenti; nell'avviso di convocazione deve essere inserito l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento della seduta. Le sedute della Cabina di Regia sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In avvio di ciascuna seduta viene individuato un membro che assume la funzione di segretario e che redige il verbale della seduta; il verbale è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Soggetto Referente.

Non è previsto il riconoscimento di alcun emolumento per i membri della Cabina di Regia.

4. Compiti

La Cabina di Regia è organo di amministrazione ordinaria e straordinaria del Distretto e svolge tutti compiti inerenti a tale funzione. Le competono inoltre:

- la nomina, tra i propri componenti, del Soggetto referente / legale rappresentante del Distretto
- la predisposizione del Piano del Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- l'attuazione del Piano di Distretto
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- la definizione delle azioni da porre in atto per raggiungere le finalità del Distretto
- la gestione delle relazioni e delle iniziative di confronto con le istituzioni pubbliche e gli enti sovralocali
- la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo del Distretto
- la definizione della data di convocazione dell'Assemblea
- la proposta della quota annuale di adesione al Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- l'accettazione della richiesta di nuove adesioni e la deliberazione sulla motivata decadenza degli aderenti.

Art.6 - Soggetto referente / legale rappresentante del Distretto

1. Il Soggetto referente / legale rappresentante del Distretto è eletto dalla Cabina di Regia tra i propri componenti; esso assume anche la carica di Presidente dell'Assemblea.

2. Funzionamento

Il Soggetto referente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta. Cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità. In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo, l'incarico viene assunto dal Vice referente, che ne assume le funzioni, con l'obbligo di convocare entro 30 giorni la Cabina di Regia per l'elezione del nuovo Soggetto referente.

Non è previsto il riconoscimento di alcun emolumento per il Soggetto referente.

3. Compiti

Il Soggetto referente:

- ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Distretto
- presiede l'Assemblea e la Cabina di Regia
- ha la rappresentanza legale del Distretto di fronte ai terzi e in giudizio
- ha la firma sociale. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Art.7 - Organo di controllo

1. La vigilanza sul Distretto è esercitata da un Organo di Controllo Monocratico, costituito dal Revisore Unico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o sulle attività da esse svolte.

2. L'Organo di controllo ha il compito di verificare la gestione amministrativa/contabile del Distretto, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Ha la facoltà di partecipare alle riunioni della Cabina di Regia senza diritto di voto.

3. L'Organo di controllo e un suo supplente sono nominati dall'Assemblea fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del codice civile, durano in carica tre anni e sono rinominabili senza limitazioni.

Art.8 - Struttura tecnica

1. La Struttura tecnica è nominata dalla Cabina di Regia del Distretto, agisce nel rispetto dei criteri di agilità gestionale e di efficienza operativa, con modalità di azione e di decisione condivise, con impegni e responsabilità suddivise tra i suoi componenti, valorizzando le competenze di ciascuno.

2. La Struttura tecnica affronta le diverse questioni e tematiche che le vengono affidate dalla Cabina di Regia e, in tale ambito:

- ne cura l'organizzazione e la gestione tecnica
- esprime pareri consultivi motivati da sottoporre alla Cabina di Regia
- cura la co-progettazione di soluzioni progettuali a partire dall'analisi delle potenzialità locali
- coordina le iniziative di comunicazione e gli eventi di animazione del Distretto
- si occupa della ricerca di risorse finalizzate a sostenere e a sviluppare il Distretto in modo stabile nel tempo.

3. I suoi componenti, su espressa autorizzazione della Cabina di Regia, possono rappresentare il Distretto in riunioni, manifestazioni pubbliche, sedute di enti e associazioni che svolgono attività connesse a quelle del Distretto.

4. Previa approvazione da parte della Cabina di Regia, la struttura tecnica potrà essere integrata da professionisti esterni e potrà dotarsi, in particolare, di un operatore con incarico di segreteria.

Art.9 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'Accordo di Distretto e alla normativa vigente.